

Sentenza: n. 359 del 31 Ottobre 2007

Materia: principio di copertura delle spese

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 81 comma 4 e 119 comma 1 Costituzione

Rimettente: Tribunale di Ragusa

Oggetto: articolo 44 della legge della Regione Sicilia 23 dicembre 2002, n. 23 (norme finanziarie urgenti – variazione al bilancio della regione siciliana per l'anno finanziario 2002 – seconda misura salva deficit)

Esito: fondatezza della questione

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La questione di legittimità costituzionale oggetto della pronuncia in esame viene sollevata dal Tribunale di Ragusa in riferimento agli articoli 81 comma 4 e 119 comma 1 della Costituzione, nel corso del giudizio per il pagamento di somme arretrate promosso da un gruppo di lavoratori socialmente utili in applicazione dell'articolo 44 L.R. Sicilia 23 dicembre 2002, n. 23.

Tale disposizione introduce, infatti, – con norma di interpretazione autentica di una precedente disposizione in materia, contenuta nella legge regionale n. 3/1998 – nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni retributive spettanti ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per attività svolta oltre l'ordinario orario di lavoro.

La stessa, per il suo contenuto ed parametri assunti come base di calcolo, comporta un aumento del trattamento economico dei lavoratori socialmente utili e, conseguentemente, un aumento della spesa per le amministrazioni che impiegano tale tipologia di lavoratori.

Essendo espressamente prevista l'efficacia retroattiva del nuovo criterio di calcolo - a far data dall'entrata in vigore della richiamata legge regionale n. 3/1998 – la norma appare al giudice rimettente censurabile in quanto da un lato, la retroattività della legge deve trovare sempre una adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e della coerenza costituzionale; dall'altro lato la norma denunciata comporta maggiori oneri per l'amministrazione, oneri che (per il periodo pregresso) sono privi di copertura finanziaria. Da qui la pretesa violazione degli articoli 81 comma 4 e 119 comma 1 Cost.

La Corte ritiene fondata la questione sollevata.

Al riguardo osserva che la norma censurata comporta un consistente aumento dei corrispettivi spettanti ai lavoratori socialmente utili e quindi un corrispondente consistente aumento di spesa per l'amministrazione. Osserva inoltre che a fronte di tale aumento la legge regionale assicura copertura finanziaria solo per l'anno 2003, nulla disponendo invece per il periodo precedente (1998-2002).

In tal modo, secondo la Corte, la stessa norma – che non indica né l'ammontare della nuova e maggiore spesa né i mezzi per farvi fronte - risulta in palese contrasto con l'articolo 81 comma 4 Cost. e con il principio e la fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio ivi espressi.

Né il legislatore regionale siciliano può sottrarsi al rispetto di tale principio in quanto lo stesso Statuto, all'articolo 17 dispone che la legislazione regionale si svolge "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato".

Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44 L.R. Sicilia n. 23/2002.